

un caso analogo — fanno visitare gli infortunati da medici di loro esclusiva fiducia.

Le ho citato questa analogia perchè non si dimentichi la natura della Commissione.

Se noi dovessimo accettare il « dovrà » dovremmo fare in un successivo articolo una casistica interminabile che io credo lo stesso onorevole Gabbi sarebbe in difficoltà a formulare. Propongo allora di lasciare il « potrà ». Se noi dicessimo « dovrà » si aprirebbe la via ad una quantità di ricorsi e non si finirebbe più.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gabbi.

GABBI. Sono un fascista disciplinatissimo ed ubbidientissimo, ma tengo a fare questa dichiarazione: che quella parola « potrà » deve essere adoperata nel senso che non se ne possa fare a meno, e se non si dice « dovrà », il collegio potrà anche farne a meno.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Si potrebbe dire che la Commissione « dovrà ... quando l'interessato lo richieda ».

GABBI. Questa formula può essere da noi accettata. E tengo a rivolgere un ringraziamento tanto alla Commissione, di cui è presidente il mio carissimo amico Bonardi, quanto a Sua Eccellenza Cavallero, perchè è stato accolto il criterio di ammissione dei professori universitari e dei liberi docenti che in tempo di guerra hanno fatto il loro dovere.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il Governo rende il dovuto omaggio a questi egregi e valorosi professori.

BAISTROCCHI, *della Commissione*. La Commissione si associa.

PRESIDENTE. L'emendamento allora resterebbe così formulato: « Il Presidente del Collegio medico legale potrà richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di altro specialista di un ramo non compreso tra quelli indicati nel presente articolo, e dovrà farlo quando l'interessato lo richieda ».

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Propongo un'altra aggiunta e cioè: « La scelta dello specialista sarà fatta dal Presidente del Collegio medico ».

GABBI. È cosa logica, logicissima.

PRESIDENTE. Allora è inteso. Metto a partito l'emendamento con la aggiunta proposta dall'onorevole sottosegretario di Stato.

(È approvato).

Metto a partito l'articolo 11 così emendato.

(È approvato)

Art. 12.

Il Collegio medico legale di cui al precedente articolo 11 sostituirà quello istituito con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 5 novembre 1920, n. 1597, e ne disimpegnerà le attribuzioni in quanto compatibili con la presente legge; darà pareri medico-legali ed eseguirà visite dirette ordinate dal Ministero della guerra, dalla Procura generale presso la Corte dei conti e dalla Corte stessa.

(È approvato).

Art. 13.

La procura generale presso la Corte dei conti, la Sezione IV e le Divisioni pensioni della Corte stessa, in sede di liquidazione di pensione ai personali contemplati dalla presente legge, dovranno esclusivamente rivolgersi al Collegio medico-legale istituito col precedente articolo 11, qualora reputassero necessario un ulteriore parere medico-legale od una ulteriore visita diretta del richiedente la pensione.

(È approvato).

Art. 14.

Il Governo del Re avrà facoltà di emanare il regolamento e tutte le altre norme occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale avrà effetto dal 1° luglio 1926.

È approvato.

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, speriamo nella seduta di oggi.